

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 06/03/2017 Prot.: 0005217 Titolarlo 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Sede




X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 173
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Baldin, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Bartelle, Bassi, Berlato, Berti, Brescacin, Brusco, Calzavara, Casali, Conte, Dalla Libera, Donazzan, Ferrari, Ignazio Finco, Finozzi, Fracasso, Gerolimetto, Gidoni, Giorgetti, Guadagnini, Guarda, Lanzarin, Michieletto, Montagnoli, Moretti, Pigozzo, Possamai, Rizzotto, Ruzzante, Salemi, Sandonà, Scarabel, Semenzato, Sinigaglia, Valdegamberi, Villanova, Zanoni, Zorzato e Zottis relativa a: "INTERVENTI URGENTI VOLTI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PFAS SUL TERRITORIO REGIONALE".

Si comunica che con nota pervenuta il 15 febbraio 2017, il Consigliere Boron ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

il dirigente capo
Alessandro Rota


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

MTM/sd
pd\l\pel 173 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 173

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Baldin, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Barison, Bartelle, Bassi, Berlato, Berti, Brescacin, Brusco, Calzavara, Casali, Conte, Dalla Libera, Donazzan, Ferrari, Finco, Finozzi, Fracasso, Gerolimetto, Gidoni, Giorgetti, Guadagnini, Guarda, Lanzarin, Michieletto, Montagnoli, Moretti, Pigozzo, Possamai, Rizzotto, Ruzzante, Salemi, Sandonà, Scarabel, Semenzato, Sinigaglia, Valdegamberi, Villanova, Zanoni, Zorzato, Zottis e Boron*

INTERVENTI URGENTI VOLTI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PFAS SUL TERRITORIO REGIONALE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° agosto 2016.

* Con nota del 15 febbraio 2017, prot. 3598 il consigliere Boron ha sottoscritto la proposta di legge.

INTERVENTI URGENTI VOLTI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PFAS SUL TERRITORIO REGIONALE

Relazione:

Come è noto, il fenomeno dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque superficiali e sotterranee nel territorio regionale e le conseguenti iniziative finalizzate alla tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente è costantemente alla attenzione della Regione del Veneto e dei suoi organi.

In merito a tale fenomeno sono stati resi noti i dati del bio-monitoraggio ambientale condotto dall'Istituto superiore di sanità nell'area interessata dall'inquinamento su un campione di 507 cittadini ed è emersa una concentrazione media nella zona definita "esposta" pari a 12 nanogrammi di Pfoa per grammo di siero contro un valore medio nazionale nelle zone non esposte pari a circa un nanogrammo di Pfoa ogni grammo siero, con punte di 70 nanogrammi di Pfoa per grammo di siero nei campioni prelevati dai comuni di Brendola, Sarego, Lonigo e Montecchio Maggiore, e 5 nanogrammi di Pfoa per grammo di siero nei campioni prelevati dai comuni di Sovizzo, Creazzo e Altavilla Vicentina;

Si tratta, quindi, di un fenomeno che merita un intervento legislativo ad hoc. È per questo che il presente progetto di legge indica alcune azioni che la Regione del Veneto può attivare in merito. Nello specifico, gli interventi proposti si articolano:

- in iniziative di assistenza e tutela legale a favore delle persone interessate dal fenomeno preordinata al ristoro anche in forma specifica dei pregiudizi patiti;
- in contributi per il campionamento, l'analisi e il trattamento dell'acqua prelevata dai pozzi ad uso privato e in particolare contributi per:
 - a) contributi per la dotazione di strumenti per il prelievo e per le analisi finalizzate alla rilevazione della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche;
 - b) contributi per la installazione di apparecchiature di assorbimento e/o filtrazione dell'acqua per l'abbattimento della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche, secondo le migliori tecnologie disponibili;
 - c) contributi per consentire l'allacciamento alla rete acquedottistica a seguito della rilevazione nei pozzi privati di concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche superiori ai valori di performance obiettivo;
- nella promozione della stipula di convenzioni tra i comuni inquinati e l'ARPAV per la fornitura ai soggetti coinvolti di servizi di analisi delle acque prelevate per il rilevamento della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche, con una tariffa ridotta del 70% rispetto a quella regionale,
- in iniziative finalizzate alla tutela della salute attraverso apposito screening clinico e l'esenzione a favore della popolazione residente nei territori interessati, dal pagamento del ticket relativo agli esami clinici da effettuarsi;
- in un piano straordinario di interventi per la sostituzione degli acquiferi interessati da contaminazione di sostanze perfluoro-alchiliche.

L'impegno finanziario richiesto per la realizzazione degli interventi di cui al presente progetto di legge è di 2.300.000 euro per l'anno 2016 così ripartiti:

- euro 300.000 per le iniziative di tutela legale;

- euro 1.000.000 per iniziative di campionamento, analisi e trattamento dell'acqua prelevata dai pozzi ad uso privato;
- euro 1.000.000 per iniziative finalizzate alla tutela della salute.

Va, infine, precisato che le risorse necessarie alla realizzazione del piano straordinario di interventi per la sostituzione degli acquiferi interessati da contaminazione di sostanze perfluoro-alchiliche, trovano copertura finanziaria con il ricorso a finanziamenti nelle forme di cui all'art. 25 della legge regionale n. 39 del 2001 ("Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione") e cioè attraverso mutui o prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente.

INTERVENTI URGENTI VOLTI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PFAS SUL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi statutari di responsabilità nell'utilizzo delle risorse naturali e di garanzia del diritto all'accesso all'acqua potabile e di tutela della salute pubblica, e al fine di garantirne l'effettività, interviene con la presente legge con misure finalizzate alla rimozione dei fattori di rischio per la salute delle persone, che rileva anche quale interesse della collettività, derivanti dalla presenza in aree del territorio regionale di sostanze perfluoro-alchiliche nelle acque destinate al consumo umano, nonché al perseguimento delle responsabilità connesse alla loro immissione nell'ambiente.

2. Il territorio interessato dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano è individuato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1517 del 29 ottobre 2015, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto n.107 del 10 novembre 2015, e dai successivi atti deliberativi della Giunta Regionale che dovessero portare alla definizione di una mappatura più precisa dei territori interessati, con differente gradazione del rischio, alla luce dei risultati del biomonitoraggio e attraverso la ricostruzione della filiera idropotabile, anche alla luce dei dati disponibili sulle captazioni autonome e dei dati sulle matrici ambientali.

Art. 2 - Iniziative di tutela legale.

1. La Giunta regionale ha facoltà di concedere sostegno, anche finanziario, finalizzato all'assistenza legale alle persone fisiche e persone giuridiche residenti nei territori interessati dalla contaminazione delle sostanze perfluoro-alchiliche, preordinata al ristoro anche in forma specifica dei pregiudizi patiti.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono specificati presupposti, condizioni e modalità di erogazione del sostegno finanziario di cui al precedente comma 1 e al comma 1 dell'art. 6.

3. La Giunta regionale ha altresì facoltà di costituirsi in giudizio, nelle forme e ove ricorrano le condizioni previste dall'ordinamento, in tutti i procedimenti avanti ad ogni organo giurisdizionale di cui la Regione sia formalmente notiziata, esperiti da Enti pubblici, persone fisiche e loro comitati ed associazioni che si assumano lesi per effetto della immissione nell'ambiente di sostanze perfluoro-alchiliche, nonché a intraprendere autonome iniziative giurisdizionali per la tutela dei diritti e degli interessi facenti capo alla Regione e di quelli la cui cura e protezione è rimessa dalla Costituzione alla competenza dell'amministrazione regionale. La Giunta regionale riferisce a cadenza periodica annuale alla competente commissione consiliare in ordine alle avvenute costituzioni in giudizio e alle altre iniziative assunte dalla Regione.

Art. 3 - Contributi per iniziative di campionamento, analisi e trattamento dell'acqua prelevata dai pozzi ad uso privato.

1. La Giunta regionale ha facoltà di concedere ai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di pozzi ad uso domestico potabile di cui all'art. 93 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici", dotati di apparecchi di misurazione dei consumi:

- a) contributi per la dotazione di strumenti per il prelievo e per le analisi finalizzate alla rilevazione della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche;
- b) contributi per la installazione di apparecchiature di assorbimento e/o filtrazione dell'acqua per l'abbattimento della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche, secondo le migliori tecnologie disponibili;
- c) contributi per consentire l'allacciamento alla rete acquedottistica a seguito della rilevazione nei pozzi privati di concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche superiori ai valori di performance obiettivo;

2. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni fra i Comuni dei territori interessati dagli sversamenti di PFAS, come individuati ai sensi della presente legge, e la Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) per la fornitura, a favore dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, di servizi di analisi delle acque prelevate per il rilevamento della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche: a tali servizi si applica, sugli importi previsti dal tariffario regionale, una riduzione nella misura del 70 per cento.

3. La Giunta regionale dispone che Enti pubblici quali ospedali, scuole ed altre strutture che erogano acqua potabile per la collettività prevedano, se alimentati da pozzi, l'allacciamento alla rete acquedottistica che ne garantisce un maggiore profilo di sicurezza; tale misura dovrà essere attuata in prima istanza nei territori interessati dalla contaminazione e successivamente nei rimanenti territori della Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce condizioni e modalità per l'ammissione ai contributi, attribuendo la precedenza agli interventi richiesti per prelievi, analisi e trattamento a valere sui pozzi insistenti nei territori come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge.

Art. 4 - Iniziative finalizzate alla tutela della salute.

1. La Giunta regionale, nell'ambito dello studio epidemiologico previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 661 del 17 maggio 2016 e della presa in carico della popolazione esposta attraverso uno screening clinico a seguito dell'esposizione della popolazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche derivante prevalentemente dalle acque destinate al consumo umano, esenta la popolazione residente nei territori interessati dal pagamento del ticket relativo agli esami clinici da effettuarsi. Lo screening sulla popolazione potrà estendersi ad altre aree geografiche regionali a seguito di positività derivanti dalla disamina di altre matrici (alimenti, suolo, ecc.) di interesse per la salute della popolazione.

2. La Giunta regionale potrà deliberare, per la protezione della salute degli individui anche nell'accezione di interesse della collettività, ulteriori interventi che siano rispondenti o indotti dal principio di precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di cui all'art 301 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 5 - Piano straordinario di interventi per la sostituzione degli acquiferi interessati da contaminazione di sostanze perfluoro-alchiliche.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare un Piano straordinario ed urgente di interventi finalizzati alla sostituzione degli acquiferi interessati dalla contaminazione di sostanze perfluoro-alchiliche con altri acquiferi.

2. Il Piano viene definito in regime di accordo di programma con le competenti autorità statali al fine di fruire della ammissione a finanziamenti statali e comunitari oltreché di risorse regionali a ciò destinate.

3. Ai fini della attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma e dal Piano di cui al presente articolo, deve intendersi autorizzato, a valere sugli esercizi di riferimento e nel rispetto dei limiti alla contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, il finanziamento nelle forme di cui all'art. 25 della legge regionale n. 39 del 2001 ("Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione") delle relative spese di investimento per la quota parte di competenza regionale.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" – Programma 5 "Interventi per le famiglie" – Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo quella della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 1 "Fondi di riserva" – Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 6 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" – Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo quella della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 1 "Fondi di riserva" – Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute" - Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei l.e.a." – Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo quella della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 1 "Fondi di riserva" – Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

4. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Iniziative di tutela legale.	3
Art. 3 - Contributi per iniziative di campionamento, analisi e trattamento dell'acqua prelevata dai pozzi ad uso privato.....	3
Art. 4 - Iniziative finalizzate alla tutela della salute.	4
Art. 5 - Piano straordinario di interventi per la sostituzione degli acquiferi interessati da contaminazione di sostanze perfluoro- alchiliche.....	5
Art. 6 - Norma finanziaria.....	5

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 3

Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (1)

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI.

Art. 93.

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.

Nota all'articolo 4

Trattato 25 marzo 1957 (1)

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

(n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009) (2) (3).

Articolo 191 (ex articolo 174 del TCE)

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio

della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

(1) Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325.

(2) Il presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, è così integrato con le modifiche apportate dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001. I testi dei protocolli sono consultabili in allegato al Trattato 25 marzo 1957 (nel testo in vigore fino al 30 aprile 1999).

(3) La denominazione e la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal Trattato 13 dicembre 2007, firmato a Lisbona, che ha apportato altre numerose modifiche. Per la versione consolidata, si veda il Trattato 25 marzo 1957, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (versione in vigore dal 1° febbraio 2009).

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152(1).

NORME IN MATERIA AMBIENTALE. (2)

Art. 301 (Attuazione del principio di precauzione)

In vigore dal 26 agosto 2010

1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore

successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (3)

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino: (3)

- a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;
- b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;
- c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
- d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale. (3)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

(2) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

(3) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Nota all'articolo 5

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)

Art. 25 - Ricorso all'indebitamento.

1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.

2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d'investimento e delle spese per l'assunzione di

partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata.

3. Il ricorso all'indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l'autorizzazione si riferisce.

4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l'indebitamento in estinzione nell'esercizio di riferimento non può superare il venti per cento (3) dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento.

5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l'autorizzazione all'indebitamento si riferisce.

6. La Giunta regionale provvede al ricorso all'indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione.

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 23 novembre 2012, n. 45, che ha sostituito le parole "venticinque per cento" con le parole "venti per cento".

Nota all'articolo 6

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE

Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (1) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (2)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (3)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

(1) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(2) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.

(3) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.